

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Le attività diverse, lo sport e il terzo settore**

di Guido Martinelli

The graphic features a blue header bar with the text "Seminario di specializzazione" in white. Below it, a large blue banner with the text "SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?" in white. At the bottom of the banner, there is a link "Scopri le sedi in programmazione >" in blue.

La stampa aveva dato notizia che il 6 marzo dell'anno scorso, la Cabina di Regia, prevista dal primo comma dell'[articolo 97](#) del codice del terzo settore, aveva discusso e dato il via libera alla **bozza di testo di decreto sulle attività diverse** di cui all'[articolo 6](#) della citata disposizione normativa.

Quest'ultima norma prevede, infatti, che **gli enti del terzo settore possano svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché “siano secondarie e strumentali”**.

Per la determinazione dei criteri e limiti la norma rinvia ad un **decreto da emanare** con il concerto di due Ministri (quello del lavoro e delle politiche sociali e quello dell'economia e delle finanze) sentita, appunto, la Cabina di Regia e *“tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”*.

Non senza rammarico e preoccupazione dobbiamo constatare che, a ormai un anno dalla definizione del testo, **questo decreto non è ancora approvato alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Sulla base delle prime anticipazioni apparse, il decreto dovrebbe prevedere che, **per poter definire “diverse”**, e quindi secondarie, le attività svolte devono ricorrere almeno **una delle seguenti due condizioni**, entrambe relative ai **ricavi** e ai **costi** dell'attività determinati in ciascun esercizio:

1. **non devono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell'ets;**
2. **non devono superare il sessantasei per cento dei costi complessivi dell'ets.**

Va ricordato che per **ricavi** si dovranno intendere tutte le entrate da corrispettivo per beni o servizi, nonché quelle derivanti da quote o contributi associativi, erogazioni liberali, contributi

e raccolta fondi.

**Tra i costi complessivi**, in modo innovativo, il decreto inserisce **anche quelli figurativi**, dati dall'impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore.

Il calcolo dovrà essere fatto applicando alle **ore di attività effettivamente svolte** la **retribuzione oraria lorda** prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

In vista, anche, della ormai imminente definitiva entrata in vigore del **Registro Unico nazionale del terzo settore** e della scadenza del 30 giugno, data entro la quale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus potranno **modificare i propri statuti** per adeguarli al codice del terzo settore con semplice assemblea ordinaria, **l'assenza della ufficialità di questo decreto crea non pochi problemi agli operatori, in special modo per il mondo dello sport**.

Infatti, la norma in esame trae indubbiamente origine dalle attività di terzo settore che trovano finanziamenti in gran parte legati alla **raccolta fondi** e alla **contribuzione pubblica**, anche di natura corrispettiva.

Che nello sport prevalga, invece, il **reperimento delle risorse** attraverso lo svolgimento di attività commerciali il legislatore tributario lo aveva già intuito, previsto e disciplinato nell'[articolo 149 Tuir](#) laddove le associazioni sportive dilettantistiche vengono **escluse dalla determinazione dei parametri per la perdita della qualifica di ente non commerciale**.

**Le sportive che, invece, volessero iscriversi al Runts ed entrare nel terzo settore dovranno prima verificare** (e proprio per questo la perdurante assenza della ufficializzazione del testo preoccupa) **se il loro mix di proventi consenta di far sì che quelli di natura “diversa” rientrino o possano rientrare nei parametri indicati**.

Ne deriva che **qualsiasi sportiva**, anche se possedesse la qualifica di associazione di promozione sociale, **non potrà accedere al terzo settore in tutti quei casi in cui la sommatoria dei proventi di natura promopubblicitaria (sponsor, affissioni)**, della vendita dei biglietti di accesso alle gare, dei posti di ristoro o della vendita dei prodotti **superi del 30% il totale dei ricavi o comunque il 66% dei costi**.

Per chiunque conosca il mondo dello **sport** appare intuitivo che tutte le discipline di sport di squadra hanno una **rilevante incidenza di questo tipo di provento**.

Sicuramente avremo una fetta importante del mondo dello sport che, indipendentemente da ogni valutazione di altro genere, non potrà accedere al **registro unico nazionale del terzo settore**.

Ciò anche per **due ulteriori criticità della norma**.

La prima legata alla **individuazione dei confini tra ricavo legato allo svolgimento di attività di interesse generale e attività diversa.**

Se una sportiva gestisce un **impianto sportivo** e affitta spazi all'interno del proprio impianto ad altra associazione, il corrispettivo che riscuote sarà ritenuto di **natura diversa o no?**

Ciò senza voler aggiungere la difficoltà che tale impostazione comporta. Sarà necessario impostare una **rendicontazione** solo per le **attività diverse** (e anche qui il decreto sul bilancio si fa attendere) e dovremo poter riuscire a determinare anche il **costo figurato dei volontari**.

Si pone poi l'ulteriore ampio **problema di chi io possa considerare volontario in una sportiva e l'assenza di parametri di riferimento su cui calcolarne il costo figurato**. Rimarcando, infine, l'ulteriore **difficoltà amministrativa** che viene posta a carico degli enti del terzo settore.